

Licenziamento disciplinare, sussistenza del fatto ma liceità dello stesso.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 20540 del 13 Ottobre 2015, ha definito, in tema di licenziamento disciplinare e insussistenza del fatto, che l'insussistenza del fatto di cui all'art. 18 della L. n. 300 del 1970, come modificato dalla L. n. 92 del 2012 comprende anche l'ipotesi in cui il fatto sussista ma sia privo di illiceità, poiché la completa irrilevanza giuridica del fatto contestato equivale alla sua insussistenza materiale ed è, pertanto, suscettibile di dare luogo alla tutela reintegratoria.

.....

Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno dichiarato che nell'applicazione concreta della riforma Fornero, Legge 92/2012, in riferimento alla tutela reintegratoria del lavoratore illegittimamente licenziato, non è plausibile che il Legislatore parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente, ma privo di carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione. In altri termini, la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione del lavoratore ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Il fatto

La controversia trae origine dalla pronuncia della Corte d'Appello, la quale, in riforma della decisione del Tribunale di prima istanza, accoglieva la domanda proposta da una lavoratrice contro la società datrice di lavoro e dichiarava l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato alla dipendente, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società a pagare l'indennità risarcitoria, di cui all'art. 18, quarto comma, Legge n. 300/1970, nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione.

La Corte rilevava che la lettera di contestazione dell'illecito disciplinare era basata su quattro punti: 1) la doglianza, formulata dalla lavoratrice presso il superiore diretto dell'amministratore delegato della società, di generici comportamenti scorretti di quest'ultimo, definito come "paranoico" e privo di "legame con la realtà", nonché l'imputazione allo stesso superiore di non correttezza e rispetto dei valori aziendali e morali; 2) la mancata risposta al direttore finanziario, che la sollecitava ad esaminare la

sua posizione, e la pretesa di discutere direttamente con l'amministratore delegato; 3) la segnalazione ad un dirigente della società dell'intenzione dell'amministratore delegato di passare alle dipendenze di altra società, fatto appreso mediante accesso diretto e non autorizzato alle informazioni personali del medesimo, 4) il rifiuto di restituzione del telefono aziendale.

La Corte d'appello riteneva che l'addebito rispetto al primo punto, riferito ad un fatto avvenuto quasi cinque mesi prima, fosse invalido perché contrastante col principio d'immediatezza della contestazione disciplinare. Il fatto riferito al secondo punto non costituiva comportamento indisciplinato poiché la pretesa di parlare, invece che col direttore finanziario, con l'amministratore delegato, di cui la lavoratrice era assistente e con cui aveva maggiore familiarità, non contrastava con la disciplina d'impresa.

Per quanto riguardava quindi gli ultimi due punti, la corte di secondo grado definiva che l'informazione circa l'eventuale passaggio dell'amministratore delegato ad altra società era stata assunta dalla lavoratrice attraverso comunicazioni del medesimo a lei indirizzate e non mediante un accesso non autorizzato e, oltretutto, quel passaggio sarebbe stato illecito, onde l'informazione non poteva avere alcun effetto pregiudizievole. Infine non risultava alcun rifiuto di riconsegnare l'apparecchio telefonico.

In definitiva non sussisteva, e non assumeva alcun rilievo disciplinare, un atteggiamento "persecutorio e vendicativo" della lavoratrice verso l'amministratore delegato, "dovuto a ragioni personali" (come era stato sottolineato nella parte conclusiva della lettera di contestazione disciplinare) estranee alle ragioni aziendali.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro, lamentando, per quanto qui di interesse, la violazione degli artt. 7 Legge 20 maggio 1970 n.300 e 2119 cod. civ., per avere la Corte d'appello considerato in modo isolato e non complessivo i comportamenti indisciplinati addebitati alla lavoratrice, unificati dalla "qualificazione vendicativa e ritorsiva", ossia da una "strategia tesa a delegittimare l'amministratore delegato per vendicarsi per ragioni personali della relazione sentimentale finita male". La società deduceva inoltre la violazione degli artt. 18 cit e 2119 cit. sostenendo che solo la materiale insussistenza dei fatti addebitati, e non il difetto della giuridica rilevanza, avrebbe giustificato la tutela reintegratoria di cui al quarto comma dell'art. 18 cit.

La decisione

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

I Giudici di legittimità osservavano la Corte d'appello aveva considerato i fatti di cui alla lettera d'incolpazione disciplinare o insussistenti (come il rifiuto di restituire l'apparecchio telefonico) oppure privi di rilievo giuridico, in quanto espressivi di atteggiamenti semmai contrari alle regole della compostezza e degli usi mondani, siccome dettati da acredine per l'interruzione non consensuale di una relazione personale, e comunque non di tale rilievo da incidere negativamente sullo svolgimento dell'attività aziendale.

Data questa qualifica, proseguiva la Corte, che è condivisibile anche con riguardo alle espressioni verbali di cui al primo addebito, non poteva dirsi che i comportamenti fossero stati considerati dal collegio di merito uno per uno e non complessivamente.

L'assenza di giuridico rilievo dei singoli fatti, chiarivano i Giudici della Suprema Corte, poteva essere apprezzata infatti solo nel contesto complessivo, anche di stato psicologico, in cui versava la lavoratrice.

Quanto alla tutela reintegratoria, continuava la Corte, anche facendo riferimento ai propri precedenti giurisprudenziali, "non è plausibile che il Legislatore, parlando di 'insussistenza del fatto contestato', abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, restando estranea al caso presente la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva"... In altre parole la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'art.18, quarto comma, cit."

Con ciò, concludevano i Giudici, restava assorbita la questione se, nel caso di inflizione del licenziamento basata su più fatti, l'inesistenza o la giuridica irrilevanza di uno solo di essi bastava alla tutela reale, ossia ripristinatoria; in altre parole, se questo necessario tipo di tutela rendeva inutile il rimedio soltanto risarcitorio.

Da tutto quanto sopra, il ricorso veniva respinto.

In definitiva

La sentenza in commento è estremamente interessante, in quanto la Corte di Cassazione con tale pronuncia (e con una pronuncia successiva dello stesso tenore, la n. 20545 sempre del 13 Ottobre 2015) nel decidere su un licenziamento soggetto alla “legge Fornero” (ricordiamo Legge 92/2012), ha fornito una prima interpretazione, anche se non espressamente ma per deduzione incidentale, della successiva disciplina in base al decreto sulle «tutele crescenti» (d.lgs. 23 del 2015) emanato in attuazione della legge-delega del Jobs Act (n. 183 del 10 novembre 2014).

Non ci si aspetta nel futuro immediato di leggere pronunce sul licenziamento in base al decreto delle “tutele crescenti”, perché il decreto 23/2015 è in vigore solo per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 e quindi, sperabilmente, non dovrebbero essere effettuati licenziamenti dopo assunzioni così recenti, o comunque non ci aspettiamo giurisprudenza ad essi riferita nell'immediato futuro.

D'altra parte, con la sentenza appunto commentata (e la successiva menzionata sopra), la Cassazione si è pronunciata in modo fermo e deciso sui licenziamenti in base alla legge Fornero, lasciando però intendere, ad un'analisi attenta e senza dirlo espressamente, che lo stesso ragionamento vale per le tutele crescenti.

Ricordiamo brevemente infatti che, in particolare, per la legge Fornero la reintegrazione ex art. 18 St. lav. è ammessa (oltre ovviamente al licenziamento discriminatorio) solo in caso di “insussistenza del fatto contestato” o di “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento”, a seconda se il licenziamento è disciplinare o per motivi oggettivi, mentre negli altri casi di licenziamento illegittimo il rapporto cessa ugualmente ma è dovuta unicamente un'indennità.

Per il decreto tutele crescenti invece, la **reintegrazione è ammessa** (art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015) per l'**insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento.**

Quindi, se da una parte si parla di “insussistenza (o manifesta insussistenza) del fatto contestato”, dall'altra si parla di “insussistenza del fatto materiale contestato”.

Pertanto, il confine fra una tutela e l'altra sarebbe la distinzione fra il “fatto materiale” dal “fatto” puro e semplice giuridico.

In realtà non parrebbe così: il focus reale è se il fatto sussiste, materiale o no.

La Cassazione, con questa sentenza, in poche righe ci aiuta a capire il principio.

Ricordiamo che, nelle motivazioni, testualmente viene affermato dai Giudici che “quanto alla **tutela reintegratoria, non è plausibile che il legislatore, parlando di ‘insussistenza del fatto contestato’, abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione**, restando estranea al caso presente la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva. **In altre parole la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell’art. 18, quarto comma, St. lav.**”.

Il fatto cioè che la Corte abbia esplicitamente posto il riferimento alla insussistenza “materiale” del fatto, andando quindi oltre al caso specifico (la cui causa era per un episodio precedente al decreto tutele crescenti) è diretta a far concludere sul principio che se un fatto materiale non è illecito equivale a dire che non è esistente e non basta quindi l’assunto che il fatto “materiale” sia vero , anche se futile o simbolico.

Da ciò quindi parrebbe discendere il concetto che sarà sempre necessario provare , per evitare l’art. 18, che i fatti contestati siano sì veri nella loro materialità, ma siano anche illeciti in una valutazione oggettiva e soggettiva.

Trattandosi pur sempre di giurisprudenza , in uno Stato di diritto, occorrerà attendere e assistere ai futuri sviluppi delle pronunce della Corte sul punto , ben consapevoli che l’incertezza e l’ambiguità delle espressioni legislative utilizzate non saranno comunque superate, ma “interpretate” creando , si spera, una lettura univoca della norma.